

CONVEGNO ON LINE
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2024, ORE 15.00 - 18.00

La gestione dei rifiuti nei cantieri
Elementi di base sul quadro normativo, sulle procedure
e sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti

La corretta classificazione dei rifiuti: l'attribuzione del codice EER

Ing. Cosimo Pescatore – libero professionista

Elenco europeo dei rifiuti (EER)

Rifiuti: le tipologie

Secondo quanto riportato dall'art.184, comma 1, del D. Lgs. 152 del 2006 i rifiuti sono classificati secondo

l'origine in:

- Rifiuti Urbani (nuova definizione ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter modificato dal D.Lgs. 116 del 2020, dal 01.01.2021);
- Rifiuti speciali (nuova definizione ai sensi dell'art. 183, comma 3, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 116 del 2020, dal 26.09.2020).

le caratteristiche di pericolosità in:

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi.

La distinzione tra *Rifiuti Urbani* e *Rifiuti speciali* e tra *Rifiuti non pericolosi* e *Rifiuti pericolosi* porta ad attuare azioni diverse per la loro gestione e ad un differente sistema sanzionatorio.

Secondo l'art 183, comma 1 b lett. b-ter, in vigore dal 01.01.2021, si intendono:

b-ter) Rifiuti Urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'[Allegato L-quater](#) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle

spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti speciali (dal 1° gennaio 2021, art 184, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.116/20) sono:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis (sottoprodotti);**
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dal comma 2;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dal comma 2;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dal comma 2;

f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dal comma 2;

g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dal comma 2;

i. i veicoli fuori uso.

I rifiuti pericolosi

*E' "rifiuto pericoloso" il "rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I" (art. 183 lettera b) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 che individua le **caratteristiche di pericolo HP** per i rifiuti. E' "rifiuto non pericoloso" il "rifiuto non contemplato dalla lettera b)" dell'art.183 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.*

La classificazione dei rifiuti (urbani o speciali, e poi pericolosi o non pericolosi) è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente **codice CER**, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, tramite gli appositi codici dell'**Elenco europeo dei rifiuti (Eer)**. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Note:

Mentre il rifiuto Urbano, una volta correttamente catalogato è sempre conferibile al servizio pubblico, per il rifiuto speciale la codifica, oltre che per la connessa classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso, è un presupposto necessario per il corretto adempimento di tutti gli obblighi a carico del produttore, e dei successivi gestori.

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".

Tra i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi), i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Di norma sono pericolosi i rifiuti non domestici che nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, ossia nel comunemente detto CER (EER), sono contrassegnati con un asterisco (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

L'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nell'allegato D della parte IV del D. Lgs. n.152/2006, è suddiviso in 20 capitoli, ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di sotto capitoli, nell'ambito dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è stato rivisto negli anni, tuttavia i criteri dati per la codifica (connessa e conseguente classificazione dei rifiuti) non possono essere applicati alla lettera.

L'attribuzione del codice EER (CER) è indispensabile per procedere alla classificazione del rifiuto.

I codici EER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte a identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato.

Il primo gruppo di numeri identifica il capitolo. Il secondo gruppo di numeri identifica il sotto capitolo. Il terzo gruppo di numeri identifica lo specifico rifiuto.

(es. 03 01 01

CAPITOLO: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE.

Sotto Capitolo: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.

identifica specifica del rifiuto: scarti di corteccia e sughero)

I codici EER si dividono in non pericolosi e pericolosi; i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco " * " dopo le sei cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).

La pericolosità di un rifiuto, quando non è determinabile dalle schede di sicurezza dei prodotti che lo costituiscono, viene determinata tramite analisi di laboratorio (metodi di prova) volte a verificare l'eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione.

Questo si applica alle tipologie di rifiuti individuati da "codici EER a specchio", ossia una coppia di diversi codici EER che si riferiscono allo stesso rifiuto, uno (asteriscato) nel caso in cui esso sia pericoloso e l'altro (non asteriscato) nel caso in cui non lo sia.

Altri tipi di rifiuti, invece, sono necessariamente pericolosi o non pericolosi in base alla loro tipologia e pertanto la loro classificazione non richiede analisi e sono identificati come codici assoluti o univoci.

La miscelazione di rifiuti con diversi codici EER o stesso codice EER ma diversa classe di pericolosità in fase di deposito temporaneo o trasporto è vietata.

CHIARIAMO LA DIFFERENZA TRA CODICE CER E CODICE EER

Per chi deve utilizzare i codici **non esistono sostanziali differenze e l'utilizzo della dicitura "codice CER" o "Codice EER" è in ogni caso corretto.** È importante assicurarsi di utilizzare un elenco di Codici CER il più possibile aggiornato per non riportare nei documenti descrizioni errate e rischiare sanzioni.

Il codice CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti, **fornisce la classificazione dei tipi di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE.** L'allegato I è noto comunemente come Catalogo Europeo dei Rifiuti e si applica a tutti i rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero.

Codici EER e CER dei rifiuti: quali differenze?

La gestione dei rifiuti aziendali è sottoposta a regole ferree, visto l'impatto sull'ambiente e la sicurezza; in quest'ottica si devono considerare i documenti che devono essere obbligatoriamente compilati da chi li produce o si occupa del loro trasporto, cioè il Registro di Carico e Scarico, il Formulario e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), quest'ultimo una volta l'anno.

Per la loro corretta redazione ai fini dell'identificazione e tracciabilità, è necessaria la conoscenza e la piena comprensione dei codici EER e CER.

Comprendere i codici EER e CER: differenze e utilizzo corretto.

Analizziamo i due acronimi per poter individuare il loro campo di applicazione, oltre al loro significato:

EER – Elenco Europeo Rifiuti: è un elenco nel quale vengono associati dei codici univoci a ogni singola tipologia di rifiuti.

La sua base normativa è la Decisione Europea del 03 maggio 2000 numero 532 e successive integrazioni e modifiche, la quale istituisce una lista che identifichi in modo esaustivo i tipi di rifiuti. Applicato sin dal 01 gennaio 2002 e ripreso dal Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n. 152, meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA), questo sistema di catalogazione suddivide i rifiuti in differenti categorie di appartenenza, modificate in ultima istanza nel 2018, sempre da un intervento della Commissione Europea, per rettificare la sua Decisione numero 955 del 2014 avente lo stesso oggetto e crea delle corrispondenze ben precise tra le tipologie di rifiuti in esso contenute e il CER, codice univoco di natura numerica.

CER – Codice Europeo Rifiuti: definisce in modo chiaro ogni rifiuto di qualsivoglia natura, facendo riferimento al processo che ne costituisce l'origine, che costituisce la base della sua codifica, sviluppata con tre coppie di numeri e collegata a una descrizione esaustiva.

A titolo esemplificativo, possiamo fare un esempio:

– 01.08*, si riferisce ai rifiuti provenienti dalla lavorazione agrochimica contenenti elementi pericolosi.

La logica che sottintende la creazione del codice si basa sui criteri di chiarezza e univocità; continuando a prendere in considerazione l'esempio fatto, abbiamo: la classe, che corrisponde alle prime due cifre (02.) e individua il settore merceologico che ha prodotto il rifiuto; la sottoclasse (.01.), cioè il secondo gruppo e che distingue il modulo di lavorazione subordinato al settore principale di produzione; la tipologia, nell'esempio indicata con .08, che specifica il tipo preciso del rifiuto.

L'elenco prevede anche codici in una certa misura generici, la cui terza coppia è 99 e che possono essere utilizzati come estrema ratio, l'ultima spiaggia, quando non è possibile fornire una specifica più

precisa del rifiuto stesso. Discorso differente deve essere fatto per i rifiuti definiti pericolosi, i quali vengono individuati, all'interno della tassonomia CER con un asterisco posizionato alla fine della terza coppia (nell'esempio, .08*).

Quali sono i codici EER dei rifiuti e come si differenziano dai codici CER?

Come già detto, l'assegnazione del codice di identificazione dei rifiuti è a carico di chi li produce e deve avvenire (non è una banalità) prima che questi abbiano lasciato l'area in cui sono stati generati; essa deve essere effettuata sempre e comunque con un grande senso di responsabilità, anche per evitare le sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 2020 nr. 116, che modifica e integra l'intera normativa in merito.

Quindi come essere certi di non commettere errori sin dall'inizio, e cioè dal momento dell'apertura del Catalogo, e come distinguere i codici EER da quelli CER?

Data l'assenza di un'unificazione della terminologia tecnica per identificare il nome della fonte dei codici dei rifiuti, per evitare qualsiasi genere d'inesattezza è bene considerare che all'interno di tutti i moduli viene utilizzata l'etichetta generica Codice per la relativa casella, senza quindi alcun riferimento alla sorgente dell'informazione, e che la tabella CER è parte integrante dell'Elenco Europeo Rifiuti (EER), aggiornata con la Legge numero 108 del 29/7/2021.

Basta quindi inserire i codici CER, anche se in alcune fonti istituzionali viene usato il termine Codici EER, con l'accortezza di verificare sempre che quella che si sta utilizzando corrisponda alla stesura più recente.

Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice EER - riepilogo

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono "**rifiuti urbani**":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono "**rifiuti speciali**":

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
9. i veicoli fuori uso.

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il "nuovo" **allegato D alla parte quarta** del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021).

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

Attribuzione del codice EER

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;
- se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
- se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
- se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

decisione 2000/532/CE

modificata dalla dec. 2014/955/UE

Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Importanti modifiche alla versione originale della decisione 2000/532/CE sono state introdotte da:

decisione 2001/118/CE - Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE **decisione 2014/955/UE** - Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva **rettifica** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2018, L 90/117



Allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020.

L'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all'utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con [Circolare n. 4 del 26 aprile 2022](#).

Struttura dei codici EER

L'allegato alla decisione 2000/532/CE prevede che, *per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: i diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli*

XX	YY	ZZ
Capitolo I livello	Sub-capitolo II livello	Rifiuto specifico III livello

L'attribuzione del codice EER, si basa sull'individuazione preliminare **dell'attività generatrice, per la maggior parte delle tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto, per altre tipologie** (i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, sono, sempre inclusi nella voce 15 01)

In particolare, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (**I livello**), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (**II livello**), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (**III livello**)

I livello – Capitoli dell'elenco europeo

Classificazione secondo l'origine:

Abbiamo detto che i diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto,

- occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase)

Capitoli dell'elenco

- 01 - Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 - Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 - Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 - Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 - Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 - Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 - Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 - Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

I livello – Capitoli dell'elenco europeo

Classificazione secondo la funzione che rivestiva il prodotto:

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 - Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)


15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

Rifiuti non specificati in altri capitoli dell'elenco:

- Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

Schema procedurale per l'individuazione del possibile codice dell'elenco europeo da attribuire al rifiuto

Si individua il pertinente capitolo dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché il sottocapitolo, sulla base del processo di origine del rifiuto, scegliendo tra uno dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20.



È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. **Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione**

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01

VEDIAMO NELLO SPECIFICO IL CAPITOLO CHE CI RIGUARDA PIU' DA VICINO.

CAPITOLO 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

ELENCO CODICI CER RIFIUTI AGGIORNATO AL 01/06/2021

170000	RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI).
170100	CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE.
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170106 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106
170200	LEGNO, VETRO E PLASTICA.

- 170201 Legno
- 170202 Vetro
- 170203 Plastica
- 170204 * Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

170300 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME.

- 170301 * Miscela bituminosa contenente catrame di carbone
- 170302 Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 170303 * Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

170400 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE).

- 170401 Rame, bronzo, ottone
- 170402 Alluminio
- 170403 Piombo
- 170404 Zinco

170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170409 *	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410 *	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170500	TERRA (COMPRESA QUELLA PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E MATERIALE DI DRAGAGGIO.
170503 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170505 *	Materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
170507 *	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

170600 MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO.

170601 * Materiali isolanti, contenenti amianto

170603 * Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170605 * Materiali da costruzione contenenti amianto

170800 MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO.

170801 * Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

170802 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

170900 ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.

170901 * Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio


170902 * Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

170903 * Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

APPROCCIO METODOLOGICO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Seguiamo uno schema riepilogativo elaborato da ANPA



Si individua il pertinente capitolo dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché il sottocapitolo, sulla base del processo di origine del rifiuto, scegliendo tra uno dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20.

È possibile individuare lo specifico codice in uno dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20?

no

È possibile individuare lo specifico codice in uno dei capitoli da 13 a 15?

no

È possibile individuare lo specifico codice nel capitolo 16?

no

Si utilizza il codice generico previsto nello specifico capitolo di appartenenza da 01 a 12 o da 17 a 20

si

si

si

Che tipo di codice è previsto per il rifiuto?

codice NP

codice P

Voce specchio

non
pericoloso

pericoloso

Si procede con la Fase 3

ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI ED ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CODICI DELL'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI COMMENTATI

Nel presente paragrafo è riportata la versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti. In particolare, la tabella contenente l'intero elenco delle voci indica quali codici siano stati interpretati come voci pericolose senza corrispondenti voci non pericolose (**P**), quali siano stati interpretati come voci non pericolose senza corrispondenti voci pericolose (**NP**) e quali come "voci specchio" (**S**, a loro volta ripartite in voci specchio pericolose, **SP**, e non pericolose, **SNP**), ovvero pericolose o non pericolose in funzione del contenuto delle sostanze pericolose.

L'interpretazione fornita si discosta solo in casi limitati da quella riportata nella Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"

La stessa Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riporta che (paragrafo 1.2.1 dell'allegato 1) "l'interpretazione dei tipi di voce riportata" nell'elenco dei rifiuti commentato "è una delle interpretazioni possibili che tiene conto in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stati membri e anch'esse possono essere consultate".

Per le varie voci sono previste le seguenti rappresentazioni:

P	Voce pericolosa senza voce specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

1	2	3	4	5	6
Rifiuti pericolosi			Rifiuti non pericolosi		
Codice	Descrizione	Tipo di voce	Codice	Descrizione	Tipo di voce
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO ESCAVATO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche				
			17 01 01	cemento	NP (A)
			17 01 02	mattoni	NP (A)
			17 01 03	mattonelle e ceramiche	NP (A)
17 01 06	* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	SP	17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	SNP
17 02	Legno, vetro e plastica				
			17 02 01	legno	NP (A)
			17 02 02	vetro	NP (A)
			17 02 03	plastica	NP (A)
17 02 04	* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	P (A)			
	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame				
17 03 01	* miscele bituminose contenenti catrame di carbone	SP	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	SNP
17 03 03	* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	P			

17 04	Metalli (incluse le loro leghe)			
		17 04 01	rame, bronzo, ottone	NP (A)
		17 04 02	alluminio	NP (A)
		17 04 03	piombo	NP (A)
		17 04 04	zinco	NP (A)
		17 04 05	ferro e acciaio	NP (A)
		17 04 06	stagno	NP (A)
		17 04 07	metalli misti	NP (A)
17 04 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	P (A)	
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	SP	17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio			
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	SP	17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05	*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	SP	17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	SP	17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto				
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto	P^(A)		
17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	SP	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto	P		
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso				
17 08 01	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	SP	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione				
17 09 01	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	SP		
17 09 02	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	SP	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	SP		